



*Regime sanzionatorio in caso di mancata
adozione dei sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione*

Annamaria Cucurachi

REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente

Settore Attività legislativa ed amministrativa



Qualità dell'aria ed efficienza energetica

d.l.gs. 152/2006
l.r. 43/2000
d.g.r. 46-11968/2009

- sono parti costitutive dell'impianto (caratteristiche tecniche conformi alla legge)
- obbligo di installazione su impianti termici civili (potenza >a 0.035 MW e < a 3 MW)
- Sanzioni

d.l.gs. 192/2005
l.r. 13/2007

- obbligo di installazione su impianti termici in edifici nuovi o esistenti soggetti a nuova installazione o ristrutturazione di impianto termico con più di 4 unità abitative
- Sanzioni



Art. 283 d.lgs. 152/2006

co. 1,
lett. a

Impianto Termico

“Impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore nonché da *appositi dispositivi di controllo e regolazione del calore*”

co. 1,
lett. d

Impianto Termico civile

“produzione di calore esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari (...)”



Prescrizioni attuative e integrative

d.g.r. n. 46-11968 punto 1.4.17

- Edifici classificati nella cat. E 1 del d.p.r. 412/1993 (condomini, collegi, conventi, case rurali, alberghi...)
- Obbligo di installazione (prescinde dalla potenza dell'impianto termico e dal n. di unità abitative presenti nell'edificio)

- Realizzati interventi di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici.
- Sostituito il generatore di calore (compreso l'allacciamento ad una rete di teleriscaldamento).
- Dal 1° settembre 2014, in ogni caso.



Art. 288, co. 2 del d.lgs. 152/2006

Sanzione da
€ 500 a 2.582



Installatore

**Responsabile
dell'esercizio e
della
manutenzione**

- “nei casi soggetti all’articolo 284, co. 1”
ossia in occasione di interventi di
nuova installazione, ristrutturazione di
impianti termici, sostituzione del
generatore di calore, allacciamento ad
una rete di teleriscaldamento (d.g.r
46/2009);
- “nei casi soggetti all’articolo 284, co. 2”
ossia nel caso di impianto esistente
non sottoposto ai suddetti interventi.



Legge regionale 13/2007

Art. 19 co. 1

- Gli edifici nuovi e quelli soggetti ad interventi di nuova installazione e ristrutturazione di impianto, composti da più di 4 unità abitative, sono dotati di impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria e di riscaldamento, nonché **di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore**

Art. 20 co. 14

- **Il proprietario o chi ne ha titolo** che non ottempera alle disposizioni dell'art. 19 co. 1, è punito con la sanzione amm.va da € 5.000 a 15.000




Quadro riassuntivo

<p>€ da 516 a 2.582 (d.lgs. 152/2006) (potenza >a 0.035 MW e < a 3 MW)</p>	<p>€ da 5.000 a 15.000 (l.r. 13/2007) (edifici composti da più di 4 unità abitative)</p>
<p>Installatore</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nuova installazione e ristrutturazione di impianto ■ Sostituzione di generatore di calore (incluso allacciamento al teleriscaldamento) 	<p>Proprietario o chi ne ha titolo</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nuova installazione e ristrutturazione di impianto
<p>Dal 1° settembre 2014</p>	
<p>Installatore</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Interventi suddetti 	<p>Proprietario o chi ne ha titolo</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nuova installazione e ristrutturazione di impianto
<p>Responsabile dell'esercizio e manutenzione</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Al di fuori dei suddetti interventi 	



Applicazione sanzioni amministrative

Funzioni amministrative
di rilevamento della qualità dell'aria
e controllo emissioni in atmosfera
I.r. 44/2000



Province

su impianti termici civili non
ubicati in edifici di civile
abitazione (art. 44, co. 1 lett.c
della I.r. 44/2000)

Comuni

su impianti termici a servizio di
edifici di civile abitazione (artt.
45, co. 1 lett. b della I.r. 44/2000
e 20, co. 14 della I.r. 13/2007)